

Repertorio N.2508

Raccolta N.883

CONVENZIONE EX ART. 35 LEGGE 22/10/1971 N.865,
TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA COOPERATIVA
"GIARDINO - Società Cooperativa a responsabilità
limitata" BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO PREVISTO
DALLA LEGGE 5/8/1978 N.457, PER LA CONCESSIONE
DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN'AREA DESTINATA
ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno diciannove
del mese di aprile, in Savigliano, in un locale
del Comune di Savigliano, Corso Roma 36.

Innanzi me, Dottoressa Fiorella Borro, Notaio
in Alba, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza
assistenza dei testimoni avendovi i comparenti
rinunciato di comune accordo, me consenziente,
sono comparsi i Signori:


PAGANO Professor PIER GIORGIO, nato a Torino il
sei giugno millenovecentotrentatre, residente
a Savigliano, Via del Sole 9, medico chirurgo
e domiciliato per la carica in Savigliano, il
quale interviene nel presente atto nella sua qua-
lità di Sindaco pro tempore del Comune di Saviglia-
no, in prosieguo chiamato "Comune", in nome, per

conto e in legale rappresentanza del quale agisce
e stipula (codice fiscale dichiarato: 00215880048)
in esecuzione della deliberazione consiliare nume-
ro 3 (tre) in data ventisei gennaio millenovecento
ottantadue, divenuta esecutiva, che in copia auten-
tica si allega al presente atto sotto la lettera
"A", omessane la lettura per dispensa avutane
dai comparenti;

FISSOLO GIUSEPPE, nato a Savigliano il venticinque
febbraio millenovecentoquarantasei, ivi residente,
Via Bisalta 3, meccanico

il quale interviene nel presente atto in nome
per conto e in legale rappresentanza della società
"COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' DIVISA "GIARDI-
NO" società cooperativa a responsabilità limitata"
con sede in Savigliano, Via Bisalta 3, iscritta
presso la Cancelleria del Tribunale di Saluzzo
al Numero 1430 Registro Società e all'albo Prefet-
tizio presso la Prefettura di Cuneo al N.402 sezio-
ne edilizia - (codice fiscale dichiarato: 00908580
046)

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data ventino-
ve marzo millenovecentoottantadue, che per estrat-
to certificato conforme all'originale da me Notaio



in data 14 aprile 1982 Repertorio numero 2500,
si allega al presente atto sotto la lettera "B"
omessane la lettura per dispensa avutane dai compa
renti.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge
della cui identità personale io Notaio sono certo

P r e m e s s o c h e :

1) con deliberazione consiliare numero 56 del
22 aprile 1980 e successiva delibera della Giunta
Regionale numero 140 del 7 aprile 1981 è stato
approvato il Piano di Zona 167/3 di Borgo San
Giovanni per l'edilizia economica e popolare del
territorio del Comune di Savigliano in attuazione
della Legge 18 aprile 1962 numero 167;

2) con deliberazione consiliare numero 89 del
17 giugno 1981 è stata approvata la variante a
detto Piano di Zona;

3) con deliberazione consiliare numero 88 del
17 giugno 1981 sono state individuate le aree
da cedere in proprietà nell'ambito del programma
di attuazione del Piano di Zona, ai sensi dell'ar-
ticolo 35 Comma 11°, della Legge numero 865/1971;

4) l'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 nume-
ro 865 prescrive che le aree comprese nel piano
di zona approvato devono essere acquisite dal

-


Comune e destinate alla costruzione di case economiche e popolari nei limiti di una quota non inferiore al 20% e non superiore al 40%, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, e cedute in proprietà a cooperative edilizie;

5) la Cooperativa a proprietà divisa denominata "GIARDINO" con sede sociale in Savigliano, ha presentato istanza diretta ad ottenere la concessione del diritto di proprietà su un'area necessaria per la costruzione di numero 22 alloggi di tipo economico e popolare;

6) tale domanda è stata accolta in linea di massima con deliberazione della Giunta Municipale numero 788 del 14 luglio 1981, divenuta esecutiva a sensi di legge;

7) Il Comune con deliberazione della Giunta Municipale numero 788 del 14 luglio 1981, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 109 del 7 settembre 1981, ha individuato l'area da assegnarsi alla Cooperativa a proprietà divisa "GIARDINO" di metri quadrati 2388 occorrenti per l'attuazione di numero 22 alloggi;

8) che detto lotto è individuato negli elaborati allegati al Piano di Zona 167/3, approvato con la precitata deliberazione del Consiglio Comunale



numero 56/1980, per l'edilizia economica e popolare ed è distinto con la lettera I (parte);

9) essendo il programma di attuazione del P.E.E.P. redatto in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 38 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865, ed approvato con la deliberazione consiliare numero 88 del 17 giugno 1981, divenuta esecutiva ai sensi di legge, le precitate aree edificabili sono in parte esclusivamente destinate ad essere cedute in proprietà a Cooperative edilizie ed ai singoli semprechè questi ed i soci delle Cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

10) il 13° Comma dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865, stabilisce contestualmente che all'atto della concessione della proprietà dell'area venga stipulata una convenzione per atto pubblico da trascriversi presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare tra l'ente concedente ed il richiedente, ed avente il contenuto necessario prescritto dal comma 13° del medesimo articolo 35;

11) il Comune di Savigliano, in conformità al disposto dell'articolo 35 - comma 14° - della

legge numero 865, ha già provveduto con deliberazione consiliare numero 4 del 20 gennaio 1975 alla preventiva determinazione delle condizioni generali ed uniformi destinate a formare il contenuto necessario al Comune a tutte le convenzioni relative alla concessione in proprietà;

12) conseguentemente, i predetti criteri e sanzioni sono stati debitamente inseriti e riprodotti nella presente Convenzione;


13) le aree oggetto della presente concessione sono pervenute in proprietà al Comune con atto rogito dr. Francesco Bagnoli numero 15730 di Repertorio in data 19 dicembre 1981, reso esecutivo dal CO.RE.CO. - Sezione di Saluzzo - nella seduta del 7 gennaio 1982;

14) che alla presente convenzione si intendono richiamati, quali parti essenziali ed integranti della medesima, oltre agli atti summenzionati anche i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare numero 3 del 26 gennaio 1982, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

b) verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che autorizza il Presidente a sottoscrivere la presente convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, e



ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo primo - CONFERMA DELLE PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo secondo - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Savigliano cede in proprietà alla Cooperativa edilizia s.r.l. "GIARDINO" a proprietà divisa l'area sottoindicata sita in Comune di SAVIGLIANO, costituente il lotto I (parte) della zona di Borgo San Giovanni, area destinata alla realizzazione di case economiche e popolari del Piano di Zona adottato dal Comune ai sensi della Legge 18 aprile 1962 numero 167, della superficie netta di metri quadrati 1881 (milleottocentoottantuno) censita a catasto terreni al F.13 mappale numero 504 di metri quadrati novecentoquaranta (mq.940); mappale numero 506 di metri quadrati ottocentonovantasette (mq.897) mappale numero 521 di metri quadrati quarantaquattro (mq.44) con le seguenti principali coerenze: nord: Corso Isoardi; est: Corso Matteotti; sud: Comune; ovest: Comune e Cooperativa Irma.

Le neo particelle su indicate, oggetto di cessione sono derivate dalle originarie particelle numero

50 del foglio 13 di mappa di are 90,13 e numero
52 del medesimo foglio di are 73,47 in dipendenza
dei seguenti tipi di frazionamento cui le parti
hanno fatto riferimento:

- frazionamento protocollo numero 41/1981 redatto
su estratto di mappa numero 37326/1981 dal geome-
tra Musso Roberto approvato dall'U.T.E. di Cuneo
in data 3 settembre 1981 unito alla voltura conse-
guente all'atto a rogito Dottor Bagnoli in data
19 dicembre 1981 citato in premessa;


- frazionamento protocollo numero 50/1981 redatto
dal medesimo geometra, approvato dall'U.T.E. di
Cuneo in data 29 settembre 1981 allegato ad atto
di convenzione rogito Bagnoli in data 1° marzo
1982 registrato a Savigliano il 24 marzo 1982
al Numero 257;

- frazionamento protocollo numero 62/1981 redatto
su estratto di mappa numero 62028 dal medesimo
geometra;

- frazionamento protocollo numero 66/1981 redatto
dal medesimo geometra

- frazionamento protocollo numero 5/1982 redatto
dal medesimo geometra;

quali frazionamenti con relative dimostrazioni, debita-
mente approvati dall'U.T.E. di Cuneo quali in originale



(frazionamenti protocollo numero 62/1981 e 5/1982) e quale in copia (frazionamento protocollo numero 66/1981) da me Notaio autenticata in data odierna Repertorio N. 2507, vidimato e sottoscritto per accettazione dalle parti si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C-D-E", omessane la lettura delle parti scritte per dispensa avutane dai comparenti. Si precisa che il Piano prevede per il lotto "I" la possibilità di realizzare una superficie utile lorda di metri quadrati tremiladuecentoquarantuno (mq.3241) complessivi, di cui metri quadrati duemilacinquecentoquarantasei virgola cinquanta (mq.2546,50) assegnati alla Cooperativa concessionaria. Il diritto di proprietà è concesso sulle aree di cui sopra che vengono assegnate libere da persone e da cose, come pure da vincoli di qualsiasi natura, nonchè da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune. La Cooperativa "GIARDINO" concessionaria si impegna al pagamento del corrispettivo del diritto di proprietà come determinato dagli articoli successivi. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle determinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e agli atti anzi

detti, salvo varianti al Piano di Zona.

Articolo terzo - SCOPO DELLA CONVENZIONE.

Le parti contraenti danno e prendono atto che la compravendita oggetto della presente convenzione è stipulata ai sensi ed agli effetti dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 e che è diretta al fine unico ed esclusivo di consentire la costruzione di numero 22 alloggi di tipo economico e popolare.

Articolo quarto - INALIENABILITA' DELL'AREA INEDIFICATA.


All'acquirente è fatto esplicito divieto di alienare a qualsiasi titolo la proprietà conseguita attraverso il perfezionamento dell'atto di cessione prima che siano stati interamente costruiti gli alloggi di cui all'articolo terzo.

Articolo quinto - IPOTECABILITA' DELL'AREA.

L'area oggetto della convenzione può essere ipotecata soltanto in favore di Enti od Istituti di credito a garanzia di finanziamenti concessi esclusivamente per la costruzione di alloggi insistenti su tale area.

Articolo sesto - DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI - VENDITA - LOCAZIONE.

Le parti convengono che gli alloggi, che saranno



costruiti sul terreno ceduto, debbono essere assegnati esclusivamente ai soci della Cooperativa, sempre che questi ne abbiano effettivamente diritto a norma delle vigenti leggi sull'edilizia economica e popolare.

Il Comune ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento i requisiti dei soci delle Cooperative che siano assegnatari degli alloggi mediante apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale.


In caso di mancanza dei suddetti requisiti o di mancata risposta alla richiesta del Comune nel termine di 60 giorni, gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'articolo 14.

Per quanto attiene alla vendita ed alla locazione degli alloggi si fa riferimento al disposto articolo 35 commi 15° e seguenti della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 che recita: "L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti

aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 (Legge 22 ottobre 1971 numero 865) e prescindendo dalla loro locazione, nonchè dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.



L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui al precedente comma, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale secondo i criteri di cui al 16° comma dell'articolo 35 della Legge 865/71.

Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Articolo settimo - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Il corrispettivo della presente cessione viene stabilito ed accettato nel modo seguente:

- 1) il corrispettivo delle aree cedute in proprietà viene stabilito, ai sensi dell'articolo 4) - lettera a) - della normativa vigente del Piano di Zona (167/3 Borgo San Giovanni), in base al costo di acquisizione della superficie del lotto assegnato, aumentato di una quota pari a metri quadrati 0,7 per ogni metri quadrato di superficie utile lorda edificabile per spazi pubblici, verde di quartiere

parcheggio, ed ammontante ad un totale di metri quadrati 3663,55, e che in via presunta e provvisoria vengono concessi a Lire 5.000 al metro quadrato, per un totale di Lire 18.317.750.= (lire diciottomilionitrecentodiciassettemilasettecentocinquanta) oltre I.V.A.


Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere adeguato in relazione a eventuali maggiori somme che il Comune dovrà sostenere a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1980 numero 385.

Il concessionario, obbligato a pagare somme aggiuntive in un tempo successivo a quello della stipula della presente convenzione avrà diritto di rivalsa verso i propri soci acquirenti;

2) il corrispettivo per le opere di urbanizzazione viene stabilito in Lire 7.960 per mc. pari ad un totale di Lire 79.608.435= (lire settantanovemilioniseicentoottomilaquattrocentotrentacinque)

Articolo ottavo - MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà determinato ai sensi del precedente articolo 7 pari a Lire 18.317.750= (lire diciottomilionitre-



centodiciassettemilasettecentocinquanta) oltre I.V.A., nonchè ~~il~~ corrispettivo per gli oneri di urbanizzazione pari a Lire 79.608.435= (lire settantanovemilioneiseicentoottomilaquattrocentotrentacinque), ammontante a un totale di Lire 97.926.185= (lire novantasettemilioninovecentoventiseimilacentottantacinque) oltre I.V.A. sul corrispettivo aree, dovrà essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione edilizia.

Il Comune si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'in-sediamento entro il limite stabilito per la consegna degli alloggi.

Le opere di urbanizzazione secondaria saranno realizzate dal Comune nei limiti delle proprie competenze istituzionali e dell'effettiva disponibilità di mezzi di finanziamento, tenendo conto delle reali esigenze della popolazione effettivamente insediata nelle zone stesse, rimanendo peraltro impegnato a provvedervi entro il più breve tempo possibile.

Il Comune riconosce e dà atto che, all'infuori del corrispettivo come determinato al precedente articolo settimo, nessuna altra somma, per qualsia

si titolo, causa o ragione, potrà essere richiesta alla Cooperativa medesima ed i suoi aventi causa, intendendosi compreso nel ripetuto corrispettivo l'onere per la concessione del diritto di cui alla Legge 28 gennaio 1977 numero 10.

Articolo nono - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DELLE ABITAZIONI E FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMUNE.

Nella costruzione di alloggi la Cooperativa "GIARDINO - Società Cooperativa a responsabilità limitata" dovrà attenersi alle prescrizioni costruttive e tipologiche stabilite dal piano adottato dal Comune ai sensi della legge 18 aprile 1962 numero 167 con deliberazione consiliare numero 56 del 22 aprile 1980 ed approvato con deliberazione della G.R. numero 140 del 7 aprile 1981.

Relativamente a tipologie e dimensioni, gli edifici e gli alloggi dovranno inoltre rispondere alle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

Il Comune si riserva di far eseguire gli opportuni controlli da parte dei propri uffici competenti in qualsiasi momento e di ordinare le modifiche necessarie.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio



del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 15 giorni dalla raccomandata della Cooperativa concessionaria attestante l'ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro quindici giorni dalle operazioni medesime, sempre che le dette verifiche abbiano avuto esito favorevole, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni di leggi vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri Enti Pubblici.

Articolo 10 - TERMINI DI INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI - PROROGHE.

La Cooperativa concessionaria si impegna a rispettare i termini seguenti relativi alle fasi salienti del programma costruttivo:

- 1) iniziare i lavori entro il termine di un anno dalla data del rilascio della concessione;
- 2) i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.


Semprechè non vi sia contrasto con nuove prescrizioni urbanistiche, i termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Sindaco, su istanza della Cooperativa concessionaria, a seguito di gravi impedimenti sopravvenuti, valutabili dall'Amministrazione comunale di Savigliano. La richiesta

di licenza di abitabilità dovrà essere presentata dalla Cooperativa concessionaria entro il limite stabilito per la ultimazione lavori.

Articolo undicesimo - MANUTENZIONE AREE VERDI
ED ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DELLE AREE
VERDI DI QUARTIERE ED AREE DI PARCHEGGIO ALLA
RESIDENZA.

La Cooperativa concessionaria si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ai sensi dell'articolo 4 lettera h) ed i) della normativa vigente del Piano di Zona 167/3 "Borgo San Giovanni" allegata alla deliberazione C.C. numero 56/1980, alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne all'area assegnata, ed alle aree verdi di quartiere e dei parcheggi alla residenza, in quota riferita alla quantità edificatoria oggetto della presente convenzione, pari a metri quadrati 1273, 25 calcolata a mente dell'articolo 8, ultimo comma della normativa vigente del Piano di Zona sopra citata.

Qualora la Cooperativa concessionaria non provveda alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne ed alle aree verdi di quartiere ed ai parcheggi alla residenza, vi provvederà il Comune di Savigliano e l'onere relativo sarà pagato dalla



Cooperativa concessionaria entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Comune della relativa nota di addebito.

Per i ritardi di pagamento della somma di cui sopra nei termini previsti, sarà applicato l'interesse legale di mora se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine previsto nel comma precedente, ed in caso di ulteriore ritardo la corresponsione di una penale pari ad 1/3 della somma dovuta.

Tale impegno andrà trascritto in tutti gli atti, pubblici e privati, regolanti l'assegnazione degli alloggi sia in proprietà, sia in locazione.

La Cooperativa concessionaria si impegna anche all'assoggettamento ad uso pubblico delle aree verdi di quartiere e delle aree di parcheggio alla residenza.

Articolo dodicesimo - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La Cooperativa cui viene ceduta l'area, si obbliga ad inserire altresì clausole da riportare nelle relative note di trascrizione:

a) il socio assegnatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Savigliano in data 19 aprile 1982, accettandone i relativi

aspetti formali e sostanziali;


b) il socio assegnatario dell'alloggio si obbliga a rispettare scrupolosamente i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo tredicesimo - NULLITA'.

Ai sensi del 19° comma dell'articolo 35 della legge 865/71, gli atti compiuti in violazione degli obblighi specificati nel precedente articolo sesto della presente convenzione, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione dei diritti reali di godimento relativamente agli edifici costruiti sull'area oggetto della compravendita, sono nulli.

Articolo quattordicesimo - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La violazione dell'obbligo di inalienabilità dell'area inedificata di cui all'articolo quarto come pure l'inosservanza dei termini di inizio dei lavori di cui all'articolo decimo comporta la risoluzione dell'atto di cessione, con facoltà del Comune di Savigliano di riacquistare il terreno compravenduto corrispondendo alla cooperativa concessionaria il prezzo di acquisto diminuito



del 20% a titolo di penale, somma che sarà destinata dal Comune all'acquisizione di aree P.E.E.P. ovvero alla costruzione delle opere di urbanizzazione previste dalla legge 22 ottobre 1971 numero 865. Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento della proprietà dell'area al Comune saranno esclusivamente a carico della cooperativa concessionaria inadempiente, la quale non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune a titolo di interesse o rimborso spese.

In caso di inosservanza del termine, comunque prorogato, di ultimazione dei lavori, le eventuali opere di costruzione parzialmente realizzate verranno indennizzate dal Comune sulla base di una stima peritale concordata tra le parti o in caso di disaccordo si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo quindicesimo.

L'indennizzo sarà corrisposto dal Comune all'avente diritto al momento della recessione a terzi delle aree medesime. Da tale indennizzo verrà dedotto il valore delle obbligazioni passive di cui il Comune è tenuto ai sensi dei commi 2° e 3° dell'articolo 37 della Legge 865.

Articolo quindicesimo - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle eventuali controversie dovrà essere ad arbitrato rituale. Il collegio arbitrale sarà composto di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale con funzione di Presidente ed altri due membri, dei quali uno nominato dal Comune di Savigliano e l'altro di nomina della Cooperativa concessionaria.


Le parti contraenti si obbligano altresì ad accettare e ad eseguire il lodo arbitrale emesso, nonché a sostenere in proprio le spese relative compresi gli oneri per gli arbitri.

Articolo sedicesimo - SPESE DI BOLLO - REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E NOTARILI.

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese della cooperativa assegnataria, la quale si impegna di portarla a conoscenza e di esigerne il rispetto dai suoi aventi causa.

Le spese relative, accessorie e conseguenti alla presente convenzione sono interamente a carico della cooperativa concessionaria.

Articolo diciassettesimo - ESENZIONI FISCALI.



5

Trattandosi di cessione di terreno destinato alla costruzione di case di civile abitazione di tipo economico e popolare, le parti invocano i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in favore dell'edilizia economica e popolare (articolo 74 legge 865/1981).

Articolo diciottesimo - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione mentre vincola fin da questo momento la Cooperativa concessionaria, vincolerà il Comune soltanto dopo che l'Autorità tutoria vi avrà posto il visto di esecutorietà.

Dà atto il Sindaco che il corrispettivo della concessione è già stato interamente pagato dalla Cooperativa concessionaria, rispettivamente con versamenti effettuati presso la Cassa di Risparmio di Savigliano, Servizio Tesoreria, come risulta da quietanze numero 2686 in data 30 novembre 1981 e 883 in data 23 marzo 1982, nonché da correlativa fattura emessa dal Comune in data 25 febbraio 1982 numero 18/82 dell'importo di Lire 18.317.750= oltre I.V.A., per quanto concerne il costo dell'area ceduta, e da quietanze numero 2685 in data 30 novembre 1981 e 884 in data 23 marzo 1982 per quanto concerne il costo delle opere di urbanizza-

zione. Viene pertanto espressamente dispensato
il competente Signor Conservatore dei Registri
Immobiliari dall'iscrivere qualsiasi ipoteca lega-
le eventualmente nascente dal presente atto.
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, in
gran parte dattiloscritto da persona di mia fidu-
cia ed in piccola parte scritto a mano da me,
e da me Notaio letto ai comparenti, i quali, appro-
vandolo e confermandolo con me lo sottoscrivono
nei fogli di cui consta, a sensi di legge.

Il presente atto occupa ventiquattro pagine circa
di sette fogli.

In originale firmato:

PIER GIORGIO PAGANO nella qualità -

FISSOLO GIUSEPPE nella qualità -

IORELLA BORRO NOTAIO. /


*Registrato ad Albi il 6 maggio 1982 n. 1794 al
106 L. 20. 700*

*Trascritto a bluzza il 7 maggio 1982 pag. ger.
d'id. n. 2553 pag. Paus. n. 2032 L. 7.000*

ad uso amministrativo -

Albi, 11 maggio 1982

Giuseppe Borro





ALLEGATO "A" al N. 883 di Rinvio
CITTA DI SAVIGLIANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del

26 GENNAIO 1982

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA COOPERATIVA EDILIZIA "GIARDINO" PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - PIANO DI ZONA 167/3.-

L'anno millenovecentottantadue....., addì..ventisei..... del mese di..gennaio..... alle ore...18... nella sala delle adunanze consiliari;

A seguito di convocazione del Sindaco, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data...19/1/1982... n°..... 106... effettuata con avvisi notificati a domicilio di ciascun Consigliere, nei modi e termini di Legge, previa partecipazione al Prefetto, si è riunito in seduta...straordinaria di ...1... convocazione il Consiglio Comunale, essendo consiglieri i sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) PAGANO Pier Giorgio | 16) MATINATA Guido |
| 2) ROCCA Giovanni Battista | 17) MORELLO Lorenzo |
| 3) FIANDINO Lorenzo | 18) LANZETTI Teresio |
| 4) CIGNA Pietro | 19) MELLANO Elda |
| 5) ALLASIA Giuseppe | 20) ZARCONE Salvatore |
| 6) GALLETTTO Remigio | 21) TRUCCO MUSSELLI Cristina |
| 7) CAVALLERO Enrico | 22) SCOTTA Aldo |
| 8) CHIARLE Settimio | 23) GIACHINO Guido |
| 9) DOGLIANI Maria | 24) CORDASCO Pasquale |
| 10) UGLIENGO AGNELLI Caterina | 25) ALERINO Domenico |
| 11) BOTTA Antonio | 26) BARBERO Sergio |
| 12) CRAVERO Antonio | 27) BRUNETTI Giovanni Luigi |
| 13) BRUNO Francesco | 28) MACCHIOLO Martino |
| 14) CERA Sebastiano | 29) VIALE Guido |
| 15) SOAVE Sergio | 30) DOMINICI Alfredo |

Assume la presidenza il Sindaco...*prof. Pier Giorgio Pagano*.....
con l'assistenza del Segretario Generale...*regg. Bagnoli dr. Francesco*.....

A seguito dell'appello nominale fatto dal Segretario Generale risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn.....
.....

Il Presidente, constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a procedere all'esame delle proposte iscritte nell'ordine del giorno.

N. OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA
 COOPERATIVA EDILIZIA "GIARDINO" PER LA CON-
 CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE
 DESTINATE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
 - P.D.Z. 167/3.-

Riferisce il Sindaco;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 22
aprile 1980 ha deliberato il Piano di Zona 167/3 da destina-
re all'edilizia economica e popolare in attuazione della
Legge 18/4/1962 n. 167.


La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 140 del
7/4/1981 ha approvato il Piano di Zona.

Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione
n. 89 del 17/6/81 ha approvato la variante a detto Piano.

Per l'individuazione delle aree da cedere in proprietà o
concedere in diritto di superficie, il Consiglio Comunale
ha provveduto con deliberazione n. 88 del 17/6/81.

Con deliberazione Giunta Municipale n. 788 del 14/7/81
ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 109 del
7/9/81 sono state individuate le aree da assegnarsi alla
Cooperativa in oggetto; lotto (I) - parte - mq. 1.884 -
Piano di Zona 167/3 per la costruzione di n. 22 alloggi.

Si propone ora al Consiglio Comunale di deliberare l'ap-
provazione della convenzione regolante i rapporti tra il
Comune e la Cooperativa edilizia "GIARDINO" per la conces-
sione del diritto di proprietà sull'area sopra indicata.



CONVENZIONE EX ART. 35 LEGGE 22/10/1971 N. 865, TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L. "GIARDINO" PER LA CONCESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA DESTINATA ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.-

L'anno..... addì in.....
Via..... n., nella sede.....;

Innanzitutto a me....., senza assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, me consentente, sono comparsi i Signori:

..... nato a il, residente in il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Savigliano, in prosieguito chiamato "Comune", in esecuzione della deliberazione consiliare n..... del....., che in copia autentica allego ad integrare il presente atto sotto la lettera.....omessane la lettura per dispensa dei comparenti;

..... nato a il residente in il quale interviene nella sua qualità di

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità io notaio sono certo;

Premesso che

1)con deliberazione consiliare n. 56 del 22/4/1980 e successiva delibera della Giunta Regionale n. 140 del 7/4/1981 è stato approvato il Piano di Zona 167/3 di Borgo San Giovanni per l'edilizia economica e popolare del territorio del Comune di Savigliano in attuazione della Legge 18/4/1962 n. 167;

2)con deliberazione consiliare n. 89 del 17/6/1981 è stata approvata la variante a detto Piano di Zona;

3)con deliberazione consiliare n. 88 del 17/6/1981 sono state individuate le aree da cedere in proprietà nell'ambito del programma di attuazione del Piano di Zona, ai sensi dell'art. 35 comma 11°, della Legge n° 865/1971;

4)l'art. 35 della Legge 22/10/71 n. 865 prescrive che le aree comprese nel Piano di Zona approvato devono essere acquisite dal Comune e destinate alla costruzione di case economiche e popolari nei limiti di una quota non inferiore al 20% e non superiore al 40%, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, e cedute in proprietà a cooperative edilizie;

5)la Cooperativa a proprietà divisa denominata "GIARDINO" con sede sociale in Savigliano, ha presentato istanza diretta ad ottenere la concessione del diritto di proprietà su un'area necessaria per la costruzione di n. 22 alloggi di tipo economico e popolare;

6) tale domanda è stata accolta in linea di massima con deliberazione della Giunta Municipale n. 788 del 14/7/81, divenuta

esecutiva ai sensi di legge;

7) il Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 788 del 14/7/1981, ratificata dal C.C. con deliberazione n. 109 del 7/9/81, ha individuato l'area da assegnarsi alla Cooperativa a proprietà divisa "GIARDINO" di mq. 2388 occorrenti per l'attuazione di n° 22 alloggi;

8) che detto lotto è individuato negli elaborati allegati al Piano di Zona 167/3, approvato con la precitata deliberazione C.C. n. 56/1980, per l'edilizia economica e popolare ed è distinto con la lettera I (parte);

9) essendo il programma di attuazione del P.E.E.P. redatto in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 38 della Legge 22/10/1971 n. 865, ed approvato con la deliberazione consiliare n. 88 del 17/6/1981, divenuta esecutiva ai sensi di legge, le precitate aree edificabili sono in parte esclusivamente destinate ad essere cedute in proprietà a Cooperative edilizie ed ai singoli semprechè questi ed i soci delle Cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

10) il 13° comma dell'art. 35 della Legge 22/10/71 n. 865, stabilisce contestualmente^{che} all'atto della concessione della proprietà dell'area viene stipulata una convenzione per atto pubblico da trasciversi presso il competente ufficio del Reddito Immobiliare tra l'ente concedente ed il richiedente, ed avente il contenuto necessario prescritto dal comma 13° del medesimo art. 35;

11) il Comune di Savigliano, in conformità al disposto dell'art. 35 - comma 14° - della legge n. 865, ha già provveduto con deliberazione consiliare n. 4 del 20/1/75 alla preventiva determinazione delle condizioni generali ed uniformi destinate a formare il contenuto necessario al Comune a tutte le convenzioni relative alla concessione in proprietà;

12) conseguentemente, i predetti criteri e sanzioni sono stati debitamente inseriti e riprodotti nella presente Convenzione;

13) le aree oggetto della presente concessione sono pervenute in proprietà al Comune con atto rogito dr. Francesco Bagnoli n. 15730 di rep. in data 19/12/1981, reso esecutivo dal CO.RE.CO. - sezione di Saluzzo - nella seduta del 7/1/1982;

14) che alla presente convenzione si intendono richiamati, quali parti essenziali ed integranti della medesima, oltre agli atti summenzionati anche i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare n. del, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

b) Verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che autorizza il Presidente a sottoscrivere la presente convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Savigliano cede in proprietà alla Cooperativa edilizia s.r.l. "GIARDINO" a proprietà divisa l'area sottoindicata costituente il lotto I (parte) della zona di Borgo San Giovanni, area destinata alla realizzazione di case economiche e popolari nel Piano di Zona adottato dal Comune ai sensi della Legge 18/4/1962 n. 167, della superficie netta di mq. 1881 censita a catasto terreni al F. 13 mappale n. 504 di mq. 940; mappale n. 506 di mq. 897; mappale n. 521 di mq. 44; con le seguenti principali coerenze: nord: C.so Isoardi; est: C.so Matteotti; sud: Comune; ovest: Comune e Cooperativa Irma; come meglio specificato nel tipo di frazionamento redatto dal geometra..... in data allegato

Si precisa che il Piano prevede per il lotto "I" la possibilità di realizzare una superficie utile lorda di mq. 3241 complessivi, di cui mq. 2546,50 assegnati alla Cooperativa concessionaria.

Il diritto di proprietà è concesso sulle aree di cui sopra che vengono assegnate libere da persone e da cose, come pure da vincoli di qualsiasi natura, nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La Cooperativa "GIARDINO" concessionaria si impegna al pagamento del corrispettivo del diritto di proprietà come determinato dagli articoli successivi.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle determinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e agli atti anzidetti, salvo varianti al Piano di Zona.

Art. 3 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Le parti contraenti danno e prendono atto che la compravendita oggetto della presente convenzione è stipulata ai sensi ed agli effetti dell'articolo 35 della Legge 22/10/1971 n. 865 e che è diretta al fine unico ed esclusivo di consentire la costruzione di n. ..22.. alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 4 - INALIENABILITA' DELL'AREA INEDIFICATA

All'acquirente è fatto esplicito divieto di alienare a qualsiasi titolo la proprietà conseguita attraverso il perfezionamento dell'atto di cessione prima che siano stati interamente costruiti gli alloggi di cui all'art. 3.

Art. 5 - IPOTECABILITA' DELL'AREA

L'area oggetto della convenzione può essere ipotecata soltanto in favore di Enti od Istituti di credito a garanzia di finanziamenti concessi esclusivamente per la costruzione di alloggi insistenti su tale area.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI - VENDITA - LOCAZIONE

Le parti convengono che gli alloggi, che saranno costruiti sul terreno ceduto, debbono essere assegnati esclusivamente ai soci della Cooperativa, sempre che questi ne abbiano effettivamente diritto a norma delle vigenti leggi sull'edilizia economica e popolare.

Il Comune ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento i requisiti dei soci delle Cooperative che siano assegnatari degli alloggi mediante apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale.

In caso di mancanza dei suddetti requisiti o di mancata risposta alla richiesta del Comune nel termine di 60 giorni, gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 14.

Per quanto attiene alla vendita ed alla locazione degli alloggi si fa riferimento al disposto art. 35 commi 15° e seguenti della Legge 22/10/1971 n. 865 che recita: "L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 (Legge 22/10/1971 n. 865) e prescindendo dalla loro locazione, nonché dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà) a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godiment con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui al precedente comma, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale secondo i criteri di cui al 16° comma dell'art. 35 della legge 865/71. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.-

Il corrispettivo della presente cessione viene stabilito ed accettato nel modo seguente:

1) il corrispettivo delle aree cedute in proprietà viene stabilito, ai sensi dell'art. 4) - lett. a) - della normativa vigente del P.d.Z. (167/3 Borgo San Giovanni), in base al costo di acquisizione della superficie del lotto assegnato, aumentato di una quota pari a mq. 0,7 per ogni mq. di superficie utile lorda edificabile per spazi pubblici, verde di quartiere, parcheggio, ed ammontante ad un totale di mq. 3663,55, e che in via presunta e provvisoria vengono concessi a L. 5.000 al mq., per un totale di L. 18.317.750 oltre I.V.A.

Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere adeguato in relazione a eventuali maggiori somme che il Comune dovrà sostenere a seguito della rideterminazione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29/7/1980 n. 385.

Il concessionario, obbligato a pagare somme aggiuntive in un tempo successivo a quello della stipula della presente convenzione avrà diritto di rivalsa verso i propri soci acquirenti;

2) il corrispettivo per le opere di urbanizzazione viene stabilito in L. 7.960 per mc. pari ad un totale di L. 79.608.435

Art. 8 - MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE-

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà determinato ai sensi del precedente art. 7 pari a L. 18.317.750 oltre I.V.A., nonché il corrispettivo per gli oneri di urbanizzazione pari a L. 79.608.435, ammontante ad un totale di L. 97.926.185 oltre I.V.A. sul corrispettivo aree, dovrà essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione edilizia.

Il Comune si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'insediamento entro il limite stabilito per la consegna degli alloggi.

Le opere di urbanizzazione secondaria saranno realizzate dal Comune nei limiti delle proprie competenze istituzionali e dell'effettiva disponibilità di mezzi di finanziamento, tenendo conto delle reali esigenze della popolazione effettivamente insediata nelle zone stesse, rimanendo peraltro impegnato a provvedervi entro il più breve tempo possibile.

Il Comune riconosce e dà atto che, all'infuori del corrispettivo come determinato al precedente art. 7, nessuna altra somma, per qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere richiesta alla Cooperativa medesima ed i suoi aventi causa, intendendosi compreso nel ripetuto corrispettivo l'onere per la concessione del diritto di cui alla Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 9 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DELLE ABITAZIONI E FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

Nella costruzione di alloggi la Cooperativa "....." dovrà attenersi alle prescrizioni costruttive e tipologiche stabilite dal piano adottato dal Comune ai sensi della legge 18/4/62 n. 167 con deliberazione consiliare n. 56 del 22/4/1980 ed approvato con deliberazione della G.R. n. 140 del 7/4/1981.

Relativamente a tipologie e dimensioni, gli edifici e gli alloggi dovranno inoltre rispondere alle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

Il Comune si riserva di far eseguire gli opportuni controlli da parte dei propri uffici competenti in qualsiasi momento e di ordinare le modifiche necessarie.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 15 giorni dalla raccomandata della Cooperativa concessionaria attestante l'ultimazione dei lavori e il certificato relativo dovrà essere emesso entro 15 giorni dalle operazioni medesime, sempre che le dette verifiche abbiano avuto esito favorevole, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni di legge vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri Enti Pubblici.

Art. 10 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI - PROROGHE

La Cooperativa concessionaria si impegna a rispettare i termini seguenti relativi alle fasi salienti del programma costruttivo:

1) iniziare i lavori entro il termine di un anno dalla data del rilascio della concessione.

2) i lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio.

Semprechè non vi sia contrasto con nuove prescrizioni urbanistiche, i termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Sindaco, su istanza della Cooperativa concessionaria, a seguito di gravi impedimenti sopravvenuti, valutabili dall'Amministrazione comunale di Savigliano. La richiesta di licenza di abitabilità dovrà essere presentata dalla Cooperativa concessionaria entro il limite stabilito per la ultimazione lavori.

Art. 11 - MANUTENZIONE AREE VERDI ED ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DELLE AREE VERDI DI QUARTIERE ED AREE DI PARCHEGGIO ALLA RESIDENZA.

La cooperativa concessionaria si impegna, per sè e per i suoi aventi causa, ai sensi dell'art. 4 lett. h) ed i) della normativa vigente del P.d.Z 167/3 "Borgo San Giovanni" allegata alla deliberazione C.C. n. 56/1980, alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne all'area assegnata, ed alle aree verdi di quartiere e dei parcheggi alla residenza, in quota riferita alla quantità edificatoria oggetto della presente convenzione, pari a mq. 1273,25 calcolata a mente dell'art. 8, ultimo comma della normativa vigente del P.d.Z. sopra citata.

Qualora la Cooperativa concessionaria non provveda alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne ed alle aree verdi di quartiere ed ai parcheggi alla residenza, vi provvederà il Comune di Savigliano e l'onere relativo sarà pagato dalla Cooperativa concessionaria entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Comune della relativa nota di addebito.

Per i ritardi di pagamento della somma di cui sopra nei termini previsti, sarà applicato l'interesse legale di mora se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine previsto nel comma precedente, ed in caso di ulteriore ritardo la corresponsione di una penale pari ad 1/3 della somma dovuta.

Tale impegno andrà trascritto in tutti gli atti, pubblici e privati, regolanti l'assegnazione degli alloggi sia in proprietà, sia in locazione.

La Cooperativa concessionaria si impegna anche all'assoggettamento ad uso pubblico delle aree verdi di quartiere e delle aree di parcheggio alla residenza.

Art. 12 - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

La Cooperativa cui viene ceduta l'area, si obbliga ad inserire altresì clausole da riportare nelle relative note di trascrizione:

- a) il socio assegnatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Savigliano in data..... accettandone i relativi aspetti formali e sostanziali;
- b) il socio assegnatario dell'alloggio si obbliga a rispettare scrupolosamente i vincoli e le limitazioni previsti dall'art. 35 della Legge 22/10/1971 n. 865 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - NULLITA'

Ai sensi del 19° comma dell'art. 35 della Legge 865/71, gli atti compiuti in violazione degli obblighi specificati nel precedente art. 6 della presente convenzione, regolanti la vendita,

7

la locazione e la costituzione dei diritti reali di godimento relativamente agli edifici costruiti sull'area oggetto della compravendita, sono nulli.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La violazione dell'obbligo di inalienabilità dell'area ineditificata di cui all'art. 4 come pure l'inosservanza dei termini di inizio dei lavori di cui all'art. 10 comporta la risoluzione dell'atto di cessione, con facoltà del Comune di Savigliano di riacquistare il terreno compravenduto corrispondendo alla cooperativa concessionaria il prezzo di acquisto diminuito del 20% a titolo di penale, somma che sarà destinata dal Comune all'acquisizione di aree P.E.E.P., ovvero alla costruzione delle opere di urbanizzazione previste dalla legge 22/10/71 n. 865. Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento della proprietà dell'area al Comune saranno esclusivamente a carico della cooperativa concessionaria inadempiente, la quale non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune a titolo di interesse o rimborso spese.

In caso di inosservanza del termine, comunque prorogato, di ultimazione dei lavori, le eventuali opere di costruzione parzialmente realizzate verranno indennizzate dal Comune sulla base di una stima peritale concordata tra le parti o in caso di disaccordo si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15.

L'indennizzo sarà corrisposto dal Comune all'avente diritto al momento della recessione a terzi delle aree medesime. Da tale indennizzo verrà dedotto il valore delle obbligazioni passive di cui il Comune è tenuto ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 37 della Legge 865.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle eventuali controversie dovrà essere ad arbitrato rituale. Il collegio arbitrale sarà composto di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale con funzione del Presidente ed altri due membri, dei quali uno nominato dal Comune di Savigliano e l'altro di nomina della Cooperativa concessionaria.

Le parti contraenti si obbligano altresì ad accettare e ad eseguire il lodo arbitrale emesso, nonchè a sostenere in proprio le spese relative compresi gli oneri per gli arbitri.

Art. 16 - SPESE DI BOLLO - REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E NOTARILI.-

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese della cooperativa assegnataria, la quale si impegna di portarla a conoscenza e di esigerne il rispetto dei suoi aventi causa.



8

Le spese relative, accessorie e conseguenti alla presente convenzione sono interamente a carico della cooperativa concessionaria.

Art. 17 - ESENZIONI FISCALI

Trattandosi di cessione di terreno destinato alla costruzione di case di civile abitazione di tipo economico e popolare, le parti invocano i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in favore dell'edilizia economica e popolare (art. 74 legge 865/1981).

Art. 18 - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione mentre vincola fin da questo momento la Cooperativa concessionaria, vincolerà il Comune soltanto dopo che l'Autorità tutoria vi avrà posto il visto di esecutorietà.


Nessuno avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

D E L I B E R A

- di approvare la convenzione tra il Comune di Savigliano e la Cooperativa edilizia "GIARDINO" per la concessione del diritto di proprietà su aree destinate all'edilizia economica e popolare. - Piano di Zona 167/3 - così come riportata in allegato;
- di autorizzare il sindaco a sottoscrivere la relativa convenzione.-



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to BAGNOLI dr. Francesco

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Savigliano, li 1-2-82

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune da oggi e per gg. 15 consecutivi, a sensi dell'art. 3 della Legge 9.6.1947, numero 530.

Savigliano, li 1-2-82

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
BAGNOLI dr. Francesco

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ festivo/di mercato, oppure dal _____ al _____ senza seguito di opposizione o ricorsi.

Savigliano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa con elenco n. 1

PERVENUTA

al CO.RE.CO. in data 5-2-1982

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Richiesti elementi integrativi di giudizio con nota n. _____ in data _____

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 25-2-1982, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 1976, n. 42.

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO "B" al N. 883 di Rendiconto

sufficienza per tale compito e pertanto delega a tale funzione per tre mesi delle date suddette il signor Borgato Valentino, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

Dopo aver preso ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione prende atto della delega data al signor Borgato Valentino.

Suocombinatamente il Presidente informa che a loro in più, di zona uliveti, di recarsi in banca a firmare omegui per il pagamento dei fornitori della cooperativa.

A norma dell'art. 32 dello Statuto informa che per la firma degli omegui del libretto bancario intestato alla Cooperativa Giordano, istituito presso la Banca di Risparmio di Savigliano, delega il signor Borgato Valentino.

Dopo aver preso ed esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione prende atto della delega data al signor Borgato Valentino.

Nell'atto suddetto a deliberare e più ancora che a deliberare, la seduta è tolta, alle ore 19,00, per la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Savigliano 11.3.1982

Il Segretario
(Tosta Donatello)
Tosta Donatello

Il Presidente
(Finello Giuseppe)
Finello Giuseppe

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.3.1982

L'anno 1982, il giorno 29 del mese di marzo, presso la sede sociale si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società alle ore 15,00.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale.

Prende la parola ed assume la presidenza il signor Finello Giuseppe, il quale chiama da segretario il signor Giuseppe Santoro.

Il Presidente informa che il Consiglio Comunale della
città di Savigliano ha deliberato la convenzione tra il Comune
di Savigliano e la Cooperativa Edilizia "Giardino" per la concessi-
one del diritto di proprietà su aree destinate all'edilizia
lavorativa e popolare - Pieno di Gera 16.4/3 -



Tale deliberazione del Consiglio Comunale è stata adottata
in data 26 gennaio 1982 con atto deliberativo n° 3.

Il Presidente informa quindi il Consiglio di Amministrazione
che occorre deliberare per autorizzare il Presidente a firmare
e sottoscrivere il relativo atto pubblico relativo per la convenzione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di
Amministrazione ad unanimità delibera di autorizzare
il Presidente a sottoscrivere l'atto pubblico relativo alla con-
venzione tra il Comune di Savigliano e la Cooperativa Edilizia
"Giardino" per la concessione del diritto di proprietà su aree
destinate all'edilizia lavorativa e popolare, nello schema con-
forme deliberato dal Consiglio Comunale di Savigliano con atto
n° 3 del 26.1.1982, che qui si intende integralmente rili-
mato. Il Terreno della succitata convenzione è delle
superficie nette di mq. 1881, consista e consta Terreni al
F. 13 mappale n. 504 di mq 940; mappale n. 506 di mq 897;
mappale n. 581 di mq. 44, come meglio specificato nel Tipo
di finanziamento redatto dal geom. Russo Roberto in data
14.11.1981 e 29.12.1981.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio di Ammi-
nistrazione, null'altro essendovi a deliberare e finivessano
chiedendo la parola, taglia la seduta alle ore 15.30,
per la redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale.

Savigliano 29.3.1982

Il Segretario
G. ex/ff. putaro

Il Presidente
Giovanni Buaffi

ESTRATTO AUTENTICO


Registro Numero 2500

Centinaio sottoscritte, lettere delle BORSE
Notizie di Alb, iscritte nel ruolo di Distribuzione No.
Tutela nunti di Cuneo, Alb, Mondovì e Saluzzo
e se questo retro riportato per copia fotostatica, si.
Costata su due nuovi fogli, nunti con nostro asterisco,
è conforme a quanto portato scritto alle pagine
sedici (16) e diciannove (17) del detto Verbale
del Consiglio di Amministrazione della società
"COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' CIVILE "GIARDINO"
società cooperativa a responsabilità limitata "con
sede in Saluggiana, Via Basiglio 3, iscritta presso il
Tribunale di Saluzzo al Numero 1430 Registro Societa-
rio numero, bollato e dichiarato a norma di
legge e regolamento tenuto.

Saluggiana quindici aprile mille novecento ottanta.
due (14-4-1982)

Posto per esibizione
11 maggio 1982


G. della Borsa


G. della Borsa



ESTRATTO DI MAPPA

Comune di

Sez. Cons

Prot. (Mod. 8) N. 61628

Risso L. 2010

Si ~~rilascia~~ autentica Il presente estratto autorizzandone l'uso per la
redazione di tipo di frazionamento o tipo mappaie.

data

IL DIRIGENTE

La validità dell'estratto decade dopo SEI mesi dalla data del rilascio (autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Prot. (Mod. 8) N.

Riscosse L.

Si convalida il presente estratto.

```
data .....

```

IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

[illegible]

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE
DATI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRASLATIVO

TIPO N. 62

ANNO 1981

Si autorizza l'uso del presente tipo
riconosciuto conforme alle norme vigenti
~~restituito per decorrenza del termine di legge (*)~~
entro SEI mesi dalla data sottoindicata.

La proroga della validità oltre tale scadenza deve essere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle particelle derivate nei frattempo non variate.

L'INCARICATO

~~IL DIRIGENTE.~~

data 9-12-198

Prot. (Mod. 8) N 6970

Riscosse L. 2600

(*) In questo caso è stata facoltà di richiedere entro i sei mesi l'esame del tipo senza ulteriore spesa; per detto esame l'Ufficio non è però soggetto a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini,
è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 3) N.

Tributi versati con Prot. N.

CONFERMA DI VALIDITA'

Si riconosce la conformità alla norma vigenti
Si restituisce per decorrenza del termine di legge
o pertanto si prorroga per SEI mesi dalla data sottoindi-
cata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle
derivate

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N.

Riscosse L.

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE

data

| |
|-----------------------|
| Riservato agli Uffici |
| Allegato a: |



VISTO PER INSEZIONE
11 aprile 1982

[Signature]


Giuseppe Ginepro

[Signature]

Visto per inserzione
11 maggio 1982



[Signature]



OGGIO N. 15 SCALA 1:2000

orientamento

Dichiaro di aver redatto il precente tipo in base ai rilievi sul luogo
Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

Firma delle parti o loro delegati

(se necessario seguire negli spazi liberi o in fogli allegati)


IL PERITO MUSSO ROBERTO
(cognome e nome in chiaro)

iscritto al n. 1555

dell'Albo dei geometri
Data 14.11.1981

della Provincia di

Firma



1555

N°

Provinciale


C. Benvenuto

Vicinale

di

Chichignetto

rada



DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTOComune di SAVIGLIANO

Sez. Cens. di _____

(quando abbia catasto separato)

Provincia di LUNEOLa presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
redatto sull'estratto di mappa N. 62028 dell'anno 1981

Riservato agli Uffici


N. PROTOCOLLO TIPO 62DATA DI APPROVAZIONE 9-12-1981

| RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------------|------|---|----------------------|---|----|-------------------|--|---------|----|----------------------|
| FOGLIO | NUMERO | | | | | SUPERFICIE CATASTALE | | | REDDITI CATASTALI | | | | Formazione dei lotti |
| | Provvisorio | | Definitivo | | | ha | a | ca | Dominicale | | Agrario | | |
| | Princ. | Sub. | Princ. | Sub. | | | | | Lire | c. | Lire | c. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 13 | 50 | | | | | 86.40 | ✓ | | | | | | |
| | | a | 50 | | | 66.50 | ✓ | | | | | | 3 |
| | | b | 503 | | | 10.50 | ✓ | | | | | | 1 |
| X | | c | 504 | | | 9.40 | ✓ | | | | | | 2 |
| | 425 | | | | | 29.00 | ✓ | | | | | | |
| | | a | 425 | | | 90.50 | ✓ | | | | | | 3 |
| | | b | 505 | | | 1.50 | ✓ | | | | | | 1 |
| | 455 | | | | | 14.47 | ✓ | | | | | | |
| | | a | 455 | | | 5.50 | ✓ | | | | | | 3 |
| X | | b | 506 | | | 8.97 | ✓ | | | | | | 2 |
| VISTO PER INSERZIONE | | | | | | | | | | Attribuzione del reddito catastale in sede di registrazione meccanografica | | | |
| del 11/11/1982 | | | | | | | | | | | | | |
| Visto per inserimento | | | | | | | | | | Attribuzione del reddito catastale in sede di registrazione meccanografica | | | |
| del 11 maggio 1982 | | | | | | | | | | | | | |
| Fiorio Lirio | | | | | | | | | | Attribuzione del reddito catastale in sede di registrazione meccanografica | | | |
| Basilio Bruno | | | | | | | | | | | | | |

La presente dimostrazione segue/non segue sul retro


Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato.

| |
|-----------------------|
| Riservato agli Uffici |
| Allegato a: |



FOGLIO N. 13

SCALA 1:2000



orientamento

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo
 Descrizione dei punti di appoggio e della nuova linea dividanti:

Firma delle parti o loro delegati

[Handwritten signature]
 Giosob Cindia

(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)



IL PERITO MUSSO ROBERTO
 (cognome e nome in chiaro)

dell'Albo dei geometri


della Provincia di

Data 27/xi/1981

Firma




[Handwritten signature]
 Anella Boni



19 June
Fisolo Giusp

Stella Bonatti





DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

Comune di SaviglianoSez. Cens. di _____
(quando abbia catasto separato)Provincia di Cuneo

Riservato agli Uffici

N. PROTOCOLLO TIPO 66DATA DI APPROVAZIONE 19-12-1981La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
redatto sull'estratto di mappa N. _____ dell'anno _____

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO


| FOGLIO | NUMERO | | | | | SUPERFICIE CATASTALE | | | REDDITI CATASTALI | | | | Formazione dei lotti |
|--------|-------------|-------|------------|------|---|----------------------|---|----|-------------------|----|---------|----|----------------------|
| | Provvisorio | | Definitivo | | | ha | a | ca | Dominicale | | Agrario | | |
| | Princ. | Sub. | Princ. | Sub. | | | | | Lire | c. | Lire | c. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 13 | 47 | | | | | 33 89 | | | | | | | |
| | | a 47 | | | | 19 30 | | | | | | 2 | |
| | | b 513 | | | | 20 | | | | | | 1 | |
| | | c 514 | | | | 20 | | | | | | 3 | |
| | | d 515 | | | | 10 17 | | | | | | 3 | |
| | 50 | | | | | 60,50 | | | | | | | |
| | | | | | | 85 40 | | | | | | | |
| | | a 50 | | | | 63,10 | | | | | | 3 | |
| | | b 516 | | | | 83 00 | | | | | | 1 | |
| | | | | | | 3 40 | | | | | | | |
| | 139 | | | | | 10 90 | | | | | | | |
| | | a 139 | | | | 9 10 | | | | | | 2 | |
| | | b 517 | | | | 1 80 | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 192 | | | | | 9 51 | | | | | | | |
| | | a 192 | | | | 8 11 | | | | | | 3 | |
| | | b 518 | | | | 1 20 | | | | | | 2 | |

AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- 3 - Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- 5 - A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.

DA RESITUIRE AL PRESENTATORE PER ESSERE ALLEGATO ALL'ATTO TRASLATIVO

L'attribuzione dei redditi verrà effettuata in sede di registrazione meccanografica



N. B. - Il Perito deve firmare con firma autografa (non a ricalco) le due parti simili dello stampato.

La presente dimostrazione segue/non segue sul retro

Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato.

IL DIRIGENTE


Stella Bonis

[illegible]

L'attribuzione dei redditi verrà effettuata in sede di registrazione meccanografica

16 June
Friedrich

Stella Zeno csk



Copia Autentica

Repertorio Numero 2507


Cartolina io sottoscritta, dottore Foulco Bonno
Notaro di A.S.A., inverte nel modo dei: Asistuti;
Notari: riuniti di Cuneo, Alto, Urbino; e la.
tutto, la presente copia potestativa, ricevuta
su numero cinque nessi fogli, uniti con
carta adesiva, in conformità dell'originale da
cui è stato estratto del figlio GIUSEPPE
nato a Sadigliano il 25 febbraio 1966, il;
nato a Sadigliano 3, meccanico, della cui
identità provare io Notaro sottoscrivo, e
allo stesso ut; Tutto.

Sadigliano diciannove aprile millesse.
centottantadue

Foulco Bonno



Stato per inserviente
Stato, 11 maggio 1982



Foulco Bonno



DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

Comune di **SAVIGLIANO**

Sez. Cens. di
(quando abbia catasto separato)Provincia di CUNEO

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
redatto sull'estratto di mappa N. dell'anno

Riservato agli Uffici

N. PROTOCOLLO TIPO

DATA DI APPROVAZIONE

| RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------------|------|---|----------------------|----|----|-------------------|----|---------|----|----------------------|
| FOGLIO | NUMERO | | | | | SUPERFICIE CATASTALE | | | REDDITI CATASTALI | | | | Formazione dei lotti |
| | Provvisorio | | Definitivo | | | ha | a | ca | Dominicale | | Agrario | | |
| | Princ. | Sub. | Princ. | Sub. | | | | | Lire | c. | Lire | c. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 13 | 50 | | | | | 63 | 10 | | | | | | |
| | | 2 | 50 | | | 62 | 66 | | | | | 1 | |
| V | b | 521 | | | | 44 | | | | | | 2 | |
| VISTO PER INSEZIONE Art. 10, art. 13 aprile 1912 <i>[Signature]</i> Trovato Giulio <i>[Signature]</i> <i>[Circular Stamp: Ufficio di registrazione meccanografica]</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Visto per inserzione del 11 maggio 1912 <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato **devono** essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria **deve immediatamente precedere** la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col **dev'essere**, non vanno trascritte.
- 3 - Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va **lasciata in bianco** una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- 5 - A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.

DA RESTITUIRE AL PRESENTATORE PER ESSERE ALLEGATO ALL'ATTO TRASLATIVO

La presente dimostrazione ~~segue~~/non segue sul retro

Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato..

IL DIRIGENTE

